Firmato Digitalmente da :
LUZZETTI LUCIO
Certificato emesso da : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Valido da: 17-02-2021 10:30:23 a: 17-02-2024 02:00:00

DANIELE RAFFAELE
Certificato emesso da : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Valido da: 21-03-2022 13:05:24 a: 21-03-2025 02:00:00

Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 409 del 31/08/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA IL COMUNE DELL'AQUILA E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV) PER GLI STUDI SULLE FAGLIE ATTIVE E CAPACI EMERSE DALLA MICROZONAZIONE SISMICA

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 11:20, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la partecipazione degli assessori:

	Nome	*Presenza*	*Nome*	*Presenza*
Sindaco:	Pierluigi Biondi	No		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Sì	2. Ersilia Lancia	Sì
	3. Vito Colonna	Sì	4. Laura Cucchiarella	Sì
	5. Fabrizio Taranta	No	6. Francesco De Santis	Sì
	7. Roberto Tinari	Sì	8. Manuela Tursini	Sì
	9. Paola Giuliani	Sì		
			Totale presenti	**8**
			Totale assenti	**2**

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.
Si precisa che, gli assessori De Santis, Giuliani sono presenti in collegamento videoconferenza, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 05.04.2022.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.

Comune dell'Aquila

LA GIUNTA

Premesso che:

- l'art. 3 comma 1 della L.R. 28/2011 - Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, prevede che "*Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica o comunque denominati concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente*";
- l'art. 5 comma 2 della medesima legge prevede che *"I Comuni integrano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della "carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo" del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo*";
- il piano di microzonazione sismica dell'area aquilana, previsto dall'art. 13 dell'ordinanza n° 3772 del 19 maggio 2009 e adottato con DCC n. 23 del 09/02/2012, ha consentito di caratterizzare in prospettiva sismica il territorio dei comuni più duramente colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009, ossia di quelli che hanno risentito di un'intensità superiore o uguale al settimo grado della scala MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg), lasciando tuttavia prive di microzonazione sismica alcune frazioni o parti di frazioni del comune dell'Aquila urbanizzate o suscettibili di urbanizzazione;
- il Comune dell'Aquila, al fine di rispettare le suddette prescrizioni, in data 26 ottobre 2016 ha sottoscritto una Convenzione per Collaborazione Scientifica con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) fra INGV e Comune dell'Aquila, finalizzata alla realizzazione di studi atti alla definizione delle caratteristiche e criticità geologiche di diverse aree del territorio comunale, quali indagini propedeutiche alla realizzazione di piani di microzonazione sismica;
- durante lo svolgimento di tali attività sono state riscontrate criticità geologiche legate alla presenza sul territorio di faglie attive e capaci (FAC) in diverse frazioni del Comune dell'Aquila;
- con nota prot. n° 41608 del 20/04/2023 la suddetta convezione è stata risolta stante l'intenzione di ricomprendere gli studi già avviati, in un più ampio piano di lavoro attraverso il quale analizzare e chiarire le criticità emerse.

Preso atto che:

- nella seduta del 7 maggio 2015 la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ha approvato le "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (2015, versione 1.0)", di seguito "linee guida FAC", redatte dalla Commissione tecnica per la microzonazione sismica nominata con DPCM 21 aprile 2011;
- l'applicazione delle linee guida FAC, nate dall'esperienza del terremoto dell'Aquila del 2009, è stata sperimentata con la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del centro Italia del 2016;
- le linee guida FAC prevedono la perimetrazione di una Zona di Attenzione per instabilità da fagliazione superficiale (ZA_{FAC}), delle dimensioni di 400 m a cavallo della traccia del piano di rottura principale della FAC, a meno di chiare e documentate evidenze geologiche che giustifichino dimensioni inferiori;
- per le suddette ZA_{FAC} le linee guida FAC prevedono che per il patrimonio edilizio esistente "*con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualsiasi altro tipo di intervento deve*

prevedere interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente)" mentre la nuova edificazione non è consentita;

- la perimetrazione di queste zone, secondo le citate linee guida FAC, rimanda obbligatoriamente ad approfondimenti con l'acquisizione di elementi informativi specifici, nell'ambito degli studi di livello 3 di microzonazione sismica;
- gli studi di approfondimento previsti per le zone di FAC consentono di ridurre la geometria delle ZA_{FAC}, giungendo alla definizione delle Zone di Suscettività (ZS_{FAC}) e delle Zone di Rispetto (ZR_{FAC}), meno ampie delle ZA_{FAC} e rispondenti agli specifici livelli di pericolosità connessa con eventi sismici;
- ai sensi delle linee guida, con la definizione delle ZS_{FAC} e ZR_{FAC} sarà possibile individuare un programma d'intervento complesso in cui vengono definiti obiettivi e ambiti di intervento, fattibilità e modalità attuative, denominato Programma Zone Instabili.

Considerata:

- la necessità di pianificare l'utilizzo del territorio in sicurezza, in armonia con i più aggiornati indirizzi in materia di edificazione in zona di faglia.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- detti accordi ai sensi dell'art. 11 della medesima L. 241/1990 devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti;
- a essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili;
- inoltre, pena la nullità degli stessi, gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. del 07/03/2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lettera q-bis, del D.Lgs. del 07/03/2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata;
- l'art. 7 – Principio di auto-organizzazione amministrativa - comma 4 del D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici - stabilisce che: "*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
    a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
    b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
    c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
    d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*";
- con delibera n. 567 del 31.05.2017, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con riguardo alla corretta applicazione dell'art.15 della L. 241/1990 ss.mm.ii., sulla base delle indicazioni del Giudice Comunitario in materia (Corte di Giustizia, sent. Coditel Brabant, 13 novembre 2008, causa C-324/07 e sent. del 9 giugno 2009, causa C480/06), ha precisato i limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, chiarendo che:

- l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Considerato quindi che:

- a norma dell'art. 2 c. 2 lettera b) del proprio statuto, emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 424/2017, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
  "*a) promuove e svolge attività di ricerca sulla Terra, attraverso: […] la raccolta e l'analisi dei dati che contribuiscano al miglioramento delle conoscenze della terra, finalizzati anche alla protezione civile e ambientale […];*
  b) progetta e coordina programmi nazionali e internazionali nell'ambito delle linee di ricerca di cui ai punti precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, con particolare attenzione ai programmi di studio e valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e ambientale; può partecipare a programmi avviati da altri soggetti; può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati";
- il Comune dell'Aquila, altresì, come sancito dal civico Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 12.10.2001, promuove lo sviluppo sociale, civile, economico e culturale della collettività presente sul territorio comunale, tutela il proprio patrimonio ambientale, storico, artistico-culturale e promuove l'integrazione dei cittadini più deboli e svantaggiati, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità;
- ai sensi dell'art 13. Co.1 D.Lgs 267/2000 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali "*Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*";
- ai sensi dell'art 54. Co.1 D.Lgs 267/2000 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza*";
- l'INGV e il Comune dell'Aquila pertanto hanno interesse comune nello svolgimento delle attività di prevenzione dal rischio sismico, l'uno svolgendo attività di ricerca ed il secondo attuando le azioni necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini;
- con nota prot. 75083 del 28/07/2023 è stato acquisito l'accordo tra le parti firmato dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Prof. Carlo Doglioni;
- gli obblighi a carico delle parti, sono elencati all'art. 5 dell'allegato Accordo e delineano, così come disposto dalla Delibera ANAC n. 567/2017, una reale divisione di compiti e responsabilità;
- dalla sottoscrizione dell'Accordo deriveranno movimenti finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale pari ad € 207.800,00 a titolo di ristoro delle spese gravanti sull'INGV per lo svolgimento

dei compiti ad essa attribuiti, da rendicontare come descritto all'art. 9, così come disposto dalla Delibera ANAC n. 567/2017.

Dato atto che:

- il ristoro di € 207.800,00 trova copertura per Euro 200.000,00 sul capitolo di spesa 2628006/0 "Microzonazione – Studi su faglie" e per Euro 7.800,00 sul capitolo di spesa 262800/0 "Studi di Microzonazione sismica" del Bilancio di Previsione dell'Ente;
- con successiva determinazione dirigenziale si provvederà a costituire gli impegni di spesa sui capitoli indicati.

Ritenuto:

- di dover procedere con l'approvazione dell'Accordo tra Comune ed INGV per le motivazioni espresse in narrativa;
- la presente deliberazione risulta conforme alle disposizioni dell'art. 183, c. 8, del D.Lgs. 267/00 ss.mm.ii., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Visti:

- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ss.mm.ii.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs 31.03.2023, n.36 (Codice dei Contratti Pubblici);
- Il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 ss.mm.ii. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 15.03.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP per il triennio 2023/2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 15.03.2023 è stata disposta l'approvazione ex. art. 174, comma 3 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. del Bilancio di Previsione 2023/2025 e relativi allegati ex lege;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 03.04.2023 è stato approvato, ex art. 169 D.Lgs. n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2023/2025.

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Preso atto:

- del parere favorevole, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) dal competente Dirigente del Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE), in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, inserito in allegato alla presente deliberazione;
- del parere favorevole, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) dal competente Dirigente del Settore Bilancio, Equità tributaria, Partecipate, Monitoraggio finanziario fondi post-sisma, PNRR e PNC, attestante la regolarità contabile, inserito in allegato alla presente deliberazione;
- delle dichiarazioni dei suddetti Dirigenti, rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6 c, 2 e dall'art. 7 del codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici espressamente

richiamati dall'art. 6 del Codice di Comportamento Interno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 31.07.2015.

Con voto espresso nelle forme di legge, su relazione dell'Assessore competente

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo tra l'INGV ed il Comune dell'Aquila, disciplinante i rapporti tra i due Enti, per gli studi di approfondimento delle conoscenze scientifiche su alcune Faglie Attive e Capaci emerse dagli studi di microzonazione sismica effettuati nel Comune dell'Aquila, e la definizione delle Zone di Attenzione, di Rispetto e di Suscettibilità relative, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che dalla sottoscrizione dell'Accordo deriveranno movimenti finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale pari ad € 207.800,00 a titolo di ristoro delle spese sostenute dall'INGV per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, da rendicontare come descritto all'art. 9, così come disposto dalla Delibera ANAC n. 567/2017;
3. di dare atto che la spesa derivante dal suddetto Accordo trova copertura sui capitoli di spesa 262800/0 "Studi di Microzonazione sismica" e 2628006/0 "Microzonazione – Studi su faglie" del Bilancio di Previsione dell'Ente;
4. di demandare al Dirigente competente per materia ogni atto consequenziale all'attuazione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 s.m.i. rubricato "Decreto Trasparenza", il presente documento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Sito Istituzionale del Comune di L'Aquila.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.

Firmato da:
EVANGELISTI ROBERTO
Valido da: 22-02-2022 16:01:02 a: 22-02-2025 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-08-2023 12:41:29

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA IL COMUNE DELL'AQUILA E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV) PER GLI STUDI SULLE FAGLIE ATTIVE E CAPACI EMERSE DALLA MICROZONAZIONE SISMICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
29/08/2023

FIRMA
Roberto Evangelisti

Firmato da:
CERASOLI CLAUDIO
Valido da: 01-03-2023 11:00:44 a: 01-03-2026 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 30-08-2023 16:24:17

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA IL COMUNE DELL'AQUILA E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV) PER GLI STUDI SULLE FAGLIE ATTIVE E CAPACI EMERSE DALLA MICROZONAZIONE SISMICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
30/08/2023

FIRMA
Claudio Cerasoli

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

PER

"S*tudi di approfondimento delle conoscenze scientifiche su alcune Faglie Attive e Capaci emerse dagli studi di microzonazione sismica effettuati nel Comune dell'Aquila, e definizione delle Zone di Attenzione, di Rispetto e di Suscettibilità relative*"

TRA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in seguito indicato come "INGV", rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre il 25-01-1957 domiciliato per la sua carica presso INGV in Via di Vigna Murata 605, Roma – C.F. e P.I. 06838821004

E

Il Comune dell'Aquila, C.F. 80002270660, con sede in Via San Bernardino – Palazzo Fibbioni, c.a.p. 67100, rappresentato da Francesco De Santis, Assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia, Pianificazione, Ispettorato urbanistico, nato a L'Aquila (AQ) il 16/08/1996

di seguito indicate disgiuntamente la "Parte" (a seconda del contesto) e congiuntamente le "Parti".

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 ha istituito INGV, definendone le attività all'art. 2 comma 1, 2 e 3;
- INGV è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
- INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 2 lettera b), stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico, progetta e coordina programmi nazionali e internazionali nell'ambito delle linee di ricerca di cui ai punti precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, con particolare attenzione ai programmi di studio e valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e ambientale; può partecipare ai programmi avviati da altri soggetti; può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati;
- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione con enti pubblici e privati, sia per quanto riguarda le attività di ricerca e monitoraggio sia per lo svolgimento di specifiche attività di servizio, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità;
- secondo l'art 8 comma 6 lett. f), il Consiglio di Amministrazione dell'INGV: "delibera la partecipazione a società, fondazioni e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei ed internazionali";
- il Consiglio di Amministrazione dell'INGV "approva le convenzioni e gli accordi con Università e gli altri organismi pubblici e privati nazionali e internazionali";

- Il Comune dell'Aquila, altresì, come sancito dal civico Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 12.10.2001, promuove lo sviluppo sociale, civile, economico e culturale della collettività presente sul territorio comunale, tutela il proprio patrimonio ambientale, storico, artistico-culturale e promuove l'integrazione dei cittadini più deboli e svantaggiati, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità.
- Ai sensi dell'art 13. Co.1 D.Lgs 267/2000 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- Ai sensi dell'art 54. Co.1 D.Lgs 267/2000 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza";
- l'INGV e il Comune dell'Aquila hanno interesse comune nello svolgimento delle attività di prevenzione dal rischio sismico, l'uno svolgendo attività di ricerca ed il secondo attuando le azioni necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini;
- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni
- l'art. 15 della Legge 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- INGV fornisce supporto tecnico-scientifico agli enti e amministrazioni pubblici della Regione Abruzzo per valutazioni scientifiche in merito a criticità geologiche, di particolare competenza dell'INGV, che insistono sul territorio della Regione Abruzzo.
- INGV partecipa al Tavolo Tecnico di Monitoraggio degli Studi di Microzonazione Sismica della Regione Abruzzo (si veda la Determinazione 16 luglio 2015, n. 122, della Giunta Regionale, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, Ufficio Rischio Sismico), per specifiche competenze in merito alle faglie attive e capaci, ai movimenti gravitativi profondi di versante e alla caratterizzazione delle pericolosità associate a tali criticità geologiche, nonché alla definizione di caratteristiche geologiche che possono determinare amplificazione locale del moto del suolo.
- INGV ha già stipulato collaborazioni tecnico-scientifiche con comuni della Regione Abruzzo per ciò che concerne lo studio di criticità geologiche locali;
- è stata già sottoscritta una Convenzione per Collaborazione Scientifica fra INGV e Comune dell'Aquila (prot. INGV n.2028 del 05/10/2016), prorogata il 07/04/2017 (nota del Comune dell'Aquila n.37867 del 07/04/2017) e risolta fra le parti con il documento inviato a INGV da parte del Comune dal Dirigente Arch. Roberto Evangelisti (Protocollo INGV n. 0011381 del 20/04/2023, in cui le parti chiariscono l'intenzione di ricomprendere gli studi già avviati in un piano di lavoro più esteso, oggetto della presente Convenzione, a fronte di conoscenze più approfondite sulla fagliazione superficiale del territorio aquilano, e dell'acquisizione di ulteriori competenze tecniche e amministrative inerenti la gestione del territorio e l'applicazione delle "Linee Guida Faglie" alla

pianificazione urbanistica avendo maturato, in occasione della gestione del sisma del centro Italia del 2016.
- il presente accordo regola lo svolgimento delle rispettive attività funzionali delle parti, al fine di perseguire una finalità scientifica a vantaggio dell'intera collettività;
- la presente convenzione, peraltro, non regola un rapporto giuridico caratterizzato dalla patrimonialità e frutto di interessi di parte, ma persegue, attraverso una sinergica convergenza istituzionale, l'interesse pubblico.
- il Comune dell'Aquila ha inoltrato a INGV una richiesta di disponibilità per alla stipula di accordo fra amministrazioni pubbliche finalizzato alla mitigazione del rischio sismico (nota del Comune dell'Aquila n. 0047492 del 27/05/2021).

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art.2 - Finalità e Oggetto

Con la stipula della presente convenzione, le parti intendono collaborare per la realizzazione di studi atti alla definizione delle criticità geologiche che interessano alcune settori dell'area comunale e delle sue frazioni, mediante il completamento degli studi di Microzonazione Sismica di Livello 1 e l'approfondimento delle conoscenze in merito alle Faglie Attive e Capaci (di seguito FAC), e per la definizione delle relative Zone di Attenzione, di Rispetto e di Suscettibilità, secondo quanto definito nelle Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci del 2015 realizzate da Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Dipartimento della protezione civile.

A tal fine, INGV si impegna a:
i) Svolgere indagini geologiche, geognostiche, paleosismologiche e geofisiche atte ad accertare la possibile presenza di FAC che potrebbero interessare l'area comunale e, dove necessario, caratterizzarle da un punto di vista geometrico e cinematico.

ii) effettuare indagini geofisiche (es. tomografie di resistività elettrica) e analisi della risposta sismica locale atte ad ottenere dati indiretti per modelli geologici di sottosuolo per le finalità sia del punto 1 sia per il completamento della Microzonazione Sismica di Livello 1 di alcune porzioni del territorio comunale di seguito elencate: Assergi, Aragno, San Pietro della Jenca, Filetto, Pescomaggiore, Tempera, San Gregorio, L'Aquila est (completamento), Pianola e quartiere Bellavista (completamento), zone comprese tra Bagno Grande, Bagno Piccolo, Civita di Bagno, San Benedetto e Vallesindola (completamento), Poggio di Roio-zona Università (completamento), Arischia, area tra San Vittorino e Cansatessa, Pozza-San Marco, Casaline, Menzano, Santi, Brecciasecca, Poggio Santa Maria, Collemare-San Martino, Collefracido, Foce di Sassa. Qualora sia ritenuto necessario, il completamento della

microzonazione sismica di livello 1 può comportare la modifica della microzonazione esistente nell'area di contatto.

Art. 3 - Programma delle attività

Il Programma delle attività si svolge secondo le seguenti fasi:

FASE 1:

- Configurazione di un quadro di sintesi delle conoscenze per ciascuna FAC (da consegnare indicativamente entro circa 2 mesi dalla stipula del presente accordo).

FASE 2:

- Realizzazione della Microzonazione Sismica di Livello 1 delle frazioni del territorio comunale oggetto della presente Convenzione (da consegnare indicativamente entro circa 8 mesi dalla conclusione della FASE 1).

FASE 3:

- Sarà avviata successivamente alla conclusione della Fase 1 e 2 e terrà conto degli esiti di queste ultime e prevede:

i) Esecuzione di indagini geologiche, paleosismologiche e geofisiche specifiche su ciascuna FAC identificata, finalizzate alla definizione della eventuale capacità delle faglie investigate e della zonazione

ii) Esecuzione di indagini specifiche geologiche, paleosismologiche geognostiche e geofisiche.

iii) Configurazione di un quadro di sintesi per ciascuna FAC (da consegnare entro 8 mesi dalla conclusione della FASE 2).

Per le aree interessate da FAC, la Microzonazione Sismica di Livello 1 di cui alla FASE 2 sarà restituita alla conclusione delle indagini della FASE 3 in modo che il Comune possa pianificare sulla base dell'effettiva pericolosità relativa dell'area.

Le Parti concordano che si potrà, in qualsiasi momento procedere all'aggiornamento del Programma delle attività, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso. Eventuali revisioni sostanziali del Programma delle attività o proroghe saranno definite con atti aggiuntivi e protocollati al presente accordo.

Art. 4 - Modalità di esecuzione delle attività

Le operazioni descritte nel Programma delle attività indicate nell'art. 3 saranno svolte con sinergia e collaborazione tra le Parti.
I risultati delle attività saranno trasmessi al Comune dell'Aquila attraverso la redazione di una relazione intermedia, da trasmettere al termine della FASE 1, e di una relazione finale da trasmettere alla fine della Convenzione, ovvero entro 18 (diciotto) mesi dalla stipula della presente Convenzione. Le relazioni saranno corredate dagli elaborati grafici e di archiviazione informatica in linea con i più recenti documenti tecnici e standard informatici regionali e nazionali di riferimento per la microzonazione sismica.
Le relazioni saranno consegnate al Comune dell'Aquila mediante modalità telematica, nel rispetto dell'art. 47 D.lgs. 82/2005.

Per l'esecuzione delle attività, INGV potrà avvalersi di eventuali pareri e consulenze di esperti del settore esterni a INGV, su specifiche criticità geologiche o eventuali problematiche che si potranno verificare nel corso dello studio.

Art. 5 - Obblighi delle parti

1. Le Parti si impegnano a cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse, le informazioni e i dati pertinenti e necessari ai fini della corretta esecuzione delle programmate attività.

2. INGV avrà cura di organizzare e programmare degli incontri per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia, nonché per illustrare lo stato di attuazione degli adempimenti.

3. Per realizzare una piena collaborazione istituzionale, il Comune dell'Aquila si impegna a fornire ogni eventuale studio in materia esistente, in modo da integrare ed approfondire la ricerca in oggetto, e INGV si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché i materiali e la documentazione tecnica in materia.

4. INGV si impegna a fornire eventuali pareri di esperti, se richiesti, su eventuali problematiche e consulenze in materia che si potranno verificare nel corso dello studio.

Per la realizzazione di quanto indicato all'art. 2, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le seguenti risorse:
L'INGV si impegna a mettere a disposizione:
- Personale ricercatore, anche a contratto;
- mezzi, strumentazioni, laboratori, servizi.

Il Comune si impegna a richiedere e disporre, se i terreni da investigare ricadono in aree private o se su suolo pubblico, il rilascio delle dovute autorizzazioni; mettere a disposizione i mezzi e le risorse necessarie a garantire adeguato supporto tecnico e gestionale.

Art. 6 - R Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), il Comune di L'Aquila e INGV agiscono come autonomi titolari del trattamento ex art. 4.7 GDPR e si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. I dati trattati sono di natura comune. Le basi giuridiche sono ex art. 6.1 lett. b) GDPR per gli obblighi precontrattuali e contrattuali e ex art. 6.1 c) GDPR per gli obblighi legali che possono vincolare le parti. I titolari hanno messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate alle attività, assicurano la sicurezza del trattamento e hanno una procedura di data breach (Sezione 2 – Capo IV GDPR).
Le parti hanno nominato Responsabili della protezione dati ex art. 37 GDPR e i loro riferimenti sono, per il Comune di L'Aquila: e-mail: flavio.corsinovi@corsinovimammana.it e per INGV: dpo@ingv.it.

Art. 7 - Referenti

1. I Responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

per INGV:
Dott. Stefano Gori, Coordinatore e Responsabile Scientifico delle attività in oggetto
Dott.ssa Emanuela Falcucci, Responsabile Scientifico delle attività in oggetto
Dott. Vincenzo Sepe, Coordinatore delle attività in oggetto

per il Comune dell'Aquila: i Dottori Ilaria Polcini e Roberto Spagnoli

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Art. 8 - Responsabilità

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

2. Ciascuna parte si conformerà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi al codice di comportamento, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 - Durata

1. Le attività di cui al presente accordo dovranno essere concluse entro i termini 18 (diciotto) mesi dalla stipula del presente accordo.

2. Il presente accordo è riferito al Programma delle Attività di cui all'art. 3 e potrà essere rinnovato o prorogato con atto aggiuntivo protocollato che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nella presente convenzione e che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

3. Qualora fossero necessarie proroghe dell'attività tecnico-scientifica oltre i 18 (diciotto) mesi concordati, queste saranno concordate fra le parti.

Art. 10 - Rimborso

1. In considerazione del comune interesse al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, il Comune dell'Aquila erogherà in favore di INGV un rimborso dei costi sostenuti pari ad un importo forfettario di € 207800,00 (euro duecentosettemilaottocento/00) per l'intera durata della convenzione a copertura delle spese sostenute per personale, attività di terreno, per acquisizione di dati di sottosuolo mediante indagini geognostiche e geofisiche, per collaborazioni esterne, per missioni, per elaborazione dati, per datazioni e analisi cronostratigrafiche. Tale importo, esente da I.V.A. ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 633/72 e non soggetto alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 600/73, include € 15000 (euro quindicimila/00) per la copertura delle spese generali.
Il contributo potrà essere anche in parte destinato all'attivazione di contratti di ricerca e non, utili alla realizzazione delle attività di cui all'art.4.

2. Le Parti, di comune accordo, si riservano di variare detto importo in caso di eventuali, sopravvenute nuove esigenze nello svolgimento delle attività, fermo restando il contributo forfettario minimo di € 207800,00 (euro duecentosettemilaottocento/00) sopra menzionato.

3. Il contributo verrà erogato in quattro parti:
- - un acconto pari al 20% del rimborso alla sottoscrizione della presente convenzione;
- - una ulteriore quota del 30% a fronte della consegna della relazione relativa alla FASE 1;
- - una ulteriore quota del 45% a fronte della consegna della FASE 3;
- - il saldo del 5% a conclusione della revisione della relazione finale,

il tutto a fronte della consegna di quanto previsto all'art. 3, a fronte di emissione delle relative note di debito da parte di INGV.

Art. 11 – Utilizzazione e proprietà dei risultati

Tutte le informazioni, i dati e i risultati derivanti dalle attività condotte nell'ambito della presente convenzione saranno di proprietà congiunta di entrambe le parti e potranno essere utilizzate dalle stesse per i propri fini esclusivamente istituzionali.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo. Ciascuna Parte metterà in atto gli opportuni accorgimenti affinché le esigenze di pubblicazione e diffusione dei risultati derivanti dalle attività condotte dalle Parti nell'ambito del presente accordo non pregiudichino o limitino in alcun modo il riconoscimento, l'esercizio e la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente derivanti dai risultati medesimi. L'INGV si impegna a indicare in eventuali pubblicazioni scientifiche derivanti dagli studi previsti da questa convenzione il Comune dell'Aquila come finanziatore (unico o parziale) degli stessi.

Art. 12 – Circostanze imprevedibili

Nel caso in cui le attività previste nel presente Accordo debbano essere interrotte per cause di forza maggiore o per qualsiasi fatto o circostanza imprevedibile e non evitabile, nessuna delle Parti sarà responsabile del mancato adempimento di qualunque termine del presente Accordo dipendente dal verificarsi di tali cause.

Art. 13 - Foro competente

Qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro competente per legge.

Art. 14 - Spese di bollo, registrazione

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo, essendo stipulata fra enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16, del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.
Le spese di un'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 15 – Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, per motivi di interesse generale, previa comunicazione scritta e motivata, da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni. Nel caso di cessazione anticipata del rapporto, il Comune verserà a INGV l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo e che non fosse possibile risolvere prioritariamente in via amichevole, sarà di competenza del Foro previsto per legge.

Art. 16 - Firma Digitale, Registrazione e oneri fiscali

La presente Convenzione viene stipulata dalle parti in forma elettronica, mediante firma digitale disgiunta, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
L'accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86 e s.m.i. Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi del DPR. 642/1972 (Tariffa, parte I, All. A, art. 2) con spese a carico di entrambe le parti in misura uguale.

Art. 17 - Comunicazioni

Le parti stabiliscono che, ai fini del presente accordo, le comunicazioni di carattere ufficiale che dovranno essere effettuate in via riservata tra i Responsabili di cui all'art. 6, comma 1, tramite P.E.C.:

- Per il Comune dell'Aquila: i Dottori Ilaria Polcini e Roberto Spagnoli
- Per INGV: il Dott. Stefano Gori.

Art. 18 – Disposizioni conclusive

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente convenzione si richiamano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni e, in quanto compatibile, il diritto comune.

Letto, approvato e sottoscritto il
(data di apposizione della firma digitale)

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il Presidente

Carlo Doglioni
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Presidente
28.07.2023 08:54:05
GMT+01:00

Prof. Carlo Doglioni
f.to digitalmente

Letto, approvato e sottoscritto il
(data di apposizione firma digitale)

Per il Comune dell'Aquila

Assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia, Pianificazione, Ispettorato urbanistico

Francesco De Santis
f.to digitalmente

Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Lucio Luzzetti

IL PRESIDENTE
Raffaele Daniele